

Messaggio

numero

7436

data

4 ottobre 2017

Dipartimento

FINANZE E ECONOMIA

Concerne

**Modifica della Legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT)
Adeguamenti della Legge tributaria alla Legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID) ed al Codice penale Svizzero (CP), nonché ad altre disposizioni cantonali e federali. Abrogazione della legislazione cantonale in materia di riserve di crisi a beneficio di sgravi fiscali e modifica della Legge per il riparto in sede comunale dell'imposta delle aziende idroelettriche**

Signor Presidente,
signore e signori deputati,

con il presente messaggio sottoponiamo alla vostra attenzione alcune proposte di modifica della Legge tributaria del 21 giugno 1994, necessarie per adeguare la stessa al diritto superiore e a prassi consolidate e correggere alcune incongruenze.

Gli emendamenti proposti nel seguente messaggio sono i seguenti:

A. Modifiche della Legge tributaria del 21 giugno 1994:

- I. Adeguamento alla Legge federale sull'imposizione degli utili delle persone giuridiche con scopi ideali
- II. Applicazione della Parte generale del Codice penale svizzero per tutti i reati fiscali nell'ambito delle imposte cantonali dirette
- III. Determinazione della sostanza imponibile in caso di nuove costruzioni o ristrutturazioni, il cui valore non è ancora stato aggiornato dall'ufficio stima
- IV. Modifica della perenzione del diritto di avviare la procedura di recupero d'imposta in ambito immobiliare (art. 237 cpv. 1 e 3 LT)
- V. Adeguamento alla Legge federale sull'approvvigionamento del Paese
- VI. Adeguamento alla Legge federale sulla formazione continua

B. Abrogazione della legislazione cantonale in merito alla "riserve di crisi al beneficio di sgravi fiscali"

C. Modifica della Legge per il riparto in sede comunale dell'imposta delle aziende idroelettriche, delle aziende del gas e dell'acqua potabile, delle imprese ferroviarie, tramvie e funicolari e delle aziende municipalizzate del 13 novembre 1957

A. Modifiche della Legge tributaria del 21 giugno 1994

I. ADEGUAMENTO ALLA LEGGE FEDERALE SULL'IMPOSIZIONE DEGLI UTILI DELLE PERSONE GIURIDICHE CON SCOPI IDEALI

1. Situazione attuale e scelte legislative

Il 1° gennaio 2016 è entrato in vigore a livello federale l'art. 26a della Legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni del 14 dicembre 1990 (LAID). In virtù dell'art. 72t della stessa Legge federale, i Cantoni hanno l'obbligo di adeguare la loro legislazione all'art. 26a entro due anni dall'entrata in vigore della modifica della legge federale. La citata modifica della LAID deriva dall'introduzione, a livello federale, dalla Legge federale del 20 marzo 2015 sull'imposizione degli utili delle persone giuridiche con scopi ideali.

Questa legge, approvata dalle Camere federali il 20 marzo 2015, prevede che, ai fini dell'imposta federale diretta, gli utili delle persone giuridiche che perseguono scopi ideali non sono imponibili se non superano i CHF 20'000.-- e se sono esclusivamente e irrevocabilmente destinati a tali scopi (cfr. nuovo art. 66a della Legge federale sull'imposta federale diretta del 14 dicembre 1990). Per quanto concerne le imposte cantonali, è data facoltà ai Cantoni di stabilire un importo d'esenzione, in virtù dell'art. 26a LAID.

Questa legge si rifà alla mozione depositata il 20 marzo 2009 dal consigliere agli Stati Alex Kuprecht e accolta dalle due Camere. La mozione invitava il Consiglio federale a proporre le necessarie modifiche di legge, affinché le associazioni fossero esentate dall'imposta completamente o fino a un certo importo, a patto che i loro redditi e la loro sostanza fossero destinati esclusivamente a scopi ideali, in particolare alla promozione della gioventù e delle nuove generazioni.

La citata legge non indica una definizione giuridica precisa ed esaustiva del concetto di «scopo ideale». L'articolo 60 capoverso 1 del Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (CC) prevede un elenco esemplificativo di scopi ideali, quali i fini politici, religiosi, scientifici, artistici, benèfici, ricreativi o altri fini non economici¹. Il Consiglio di Stato, nel proprio Messaggio n. 2980 del 10 ottobre 1985 aveva allestito a suo tempo un elenco delle varie attività societarie che potevano rientrare sotto la categoria di scopo ideale. Le stesse erano state distinte in quattro differenti gruppi, segnatamente le società a carattere sportivo, le società per il tempo libero, le società amatoriali, nonché le società locali e altre.

Lo scopo ideale viene meno quando un ente procura un vantaggio economico in favore dei propri membri o di persone vicine, in contanti o in natura. Secondo l'articolo 61 capoverso 2 CC, le associazioni (con obbligo d'iscrizione nel registro di commercio) possono svolgere un'attività economica. Quest'ultima non deve però costituire lo scopo vero e proprio dell'ente, il quale deve restare quello ideale previsto dallo Statuto. Dato che anche le società di capitali possono perseguire scopi ideali, in virtù della parità di trattamento, la nuova normativa non va ristretta solo alle associazioni, bensì estesa a tutte le persone giuridiche.

L'ente a scopo ideale, oltre a non dover perseguire (principalmente) fini di lucro, deve impiegare esclusivamente i fondi in favore dello stesso scopo ideale e svolgere un'attività concreta/effettiva in conformità al fine statutario.

¹ Cfr. Messaggio 14.051 del 6 giugno 2014 concernente la legge federale sull'imposizione degli utili di persone giuridiche con scopi ideali.

Secondo il diritto vigente, l'imposta sull'utile delle associazioni, fondazioni e altre persone giuridiche² corrisponde al 4% dell'utile netto (art. 78 cpv. 1 LT). L'utile inferiore a CHF 5'000.-- non è imponibile (art. 78 cpv. 2 LT). Superata questa soglia, l'intero utile viene per contro assoggettato all'imposta. Di medesimo ammontare la soglia d'imposizione valevole per l'imposta federale diretta (art. 71 cpv. 2 LIFD), la quale applica tuttavia un'aliquota del 4.25% (art. 71 cpv. 1 LIFD) per gli utili che superano tale soglia.

La Legge federale sull'imposizione degli utili delle persone giuridiche con scopi ideali del 20 marzo 2015 stabilisce per la LIFD un limite d'esenzione superiore a quello attuale (di CHF 5'000), segnatamente di CHF 20'000.--. Come finora, qualora l'utile dovesse, ai fini della LIFD, superare i CHF 20'000.--, l'intero utile sarà assoggettato all'imposta (non solo l'eccedenza, trattandosi di un limite d'esenzione).

Per quanto riguarda la LT, come detto, l'art. 26a LAID lascia margine di manovra ai Cantoni. Al fine di ossequiare al principio dell'armonizzazione fiscale verticale, considerato come il nuovo art. 66a LIFD (il quale entrerà in vigore il 1° gennaio 2018) stabilisce un limite d'esenzione pari a CHF 20'000.--, si propone di adeguare la LT prevedendo il medesimo importo. Analogamente a quanto previsto ai fini dell'imposta federale diretta, anche per l'imposta cantonale nel caso in cui l'utile imponibile dovesse superare la soglia summenzionata, l'intero utile verrà assoggettato all'imposta.

2. Ripercussioni finanziarie

Quantificare con precisione l'impatto finanziario dell'aumento della soglia d'imposizione per gli enti a scopo ideale non è possibile, in quanto tale informazione non è codificata nel registro dei contribuenti delle persone giuridiche. Nonostante ciò, è comunque lecito considerare come lo stesso sia trascurabile in quanto su 2'103 associazioni e fondazioni già tassate per il periodo fiscale 2012, ben 2'001 (ossia il 95.1% del totale) non raggiungono un utile imponibile di CHF 5'000.--. Come si rileva nella tabella seguente, ad essere potenzialmente toccati dalla modifica legislativa sarebbero al massimo 74 casi (quelli con un utile imponibile compreso tra 5'000.-- e 20'000.-- CHF, pari al 3.5%) per un importo complessivo – ai fini dell'imposta cantonale sull'utile – di circa 47'000.-- CHF (pari al 20% del totale dell'imposta cantonale sull'utile pagata dalle associazioni e dalle fondazioni).

Stratificazione dell'imposta sull'utile delle associazioni e fondazioni (dati fiscali 2012):

Scaglioni di utile imponibile (CHF)	No. casi	in %	IC utile (CHF)	in %
Da 0 a 4'999	2'001	95.1%	-	0.0%
Da 5'000 a 20'000	74	3.5%	46'784	20.0%
Oltre 20'000	28	1.3%	186'832	80.0%
Totale	2'103	100.0%	233'616	100.0%

² Con l'espressione «altre persone giuridiche» s'intendono corporazioni o istituti di diritto pubblico o di carattere ecclesiastico come pure corporazioni di diritto cantonale (art. 59 CC). Fonte: P. Locher, Kommentar zum DBG, n. 12 ad articolo 49 LIFD.

3. Entrata in vigore

Per rispettare il termine biennale di adeguamento della legislazione cantonale alla Legge federale - considerato come secondo l'art. 72t LAID, i Cantoni debbano adeguare la loro legislazione all'art. 26a entro due anni dall'entrata in vigore della LAID (avvenuta il 1° gennaio 2016) - si propone l'entrata in vigore della presente modifica al 1° gennaio 2018.

II. APPLICAZIONE DELLA PARTE GENERALE DEL CODICE PENALE SVIZZERO PER TUTTI I REATI FISCALI NELL'AMBITO DELLE IMPOSTE CANTONALI DIRETTE

1. Situazione attuale e motivo della proposta

A livello federale, l'art. 333 cpv. 1 del Codice penale svizzero (CP) prevede che le disposizioni generali del Codice in questione si applicano anche ai reati previsti da altre leggi federali nel caso in cui queste ultime non contengono disposizioni penali specifiche in materia (*lex specialis*). Sulla base di questa norma, le disposizioni generali del Codice penale svizzero trovano quindi applicazione per tutte le tipologie d'infrazione (contravvenzioni e delitti fiscali) previste dalla Legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD).

L'art. 333 cpv. 1 CP non costituisce tuttavia una base legale sufficiente per l'applicazione delle disposizioni generali del Codice penale svizzero alle infrazioni fiscali contemplate dalle legislazioni tributarie cantonali. Per questo occorre una disposizione legale esplicita nel diritto cantonale (Andreas Donatsch/Omar Abo Youssef in Zweifel/Beusch, Bundesgesetz über die Harmonisierung der direkten Steuern der Kantone und Gemeinden, Commentario, 3° ed., ad art. 59, n. 63).

Dall'analisi delle normative cantonali ticinesi, si rileva che Legge tributaria prevede esclusivamente l'applicazione delle disposizioni generali del Codice penale svizzero nell'ambito dei delitti fiscali (art. 273 LT) e non contiene alcuna normativa simile per le contravvenzioni fiscali (quali ad esempio la violazione degli obblighi procedurali e la sottrazione consumata d'imposta).

Si osserva inoltre che neppure la Legge cantonale di procedura per le contravvenzioni prevede una disposizione che permetta l'applicazione della Parte generale del Codice penale alle contravvenzioni fiscali cantonali.

Ne consegue che, attualmente, contrariamente a quanto già previsto nell'ambito delle imposte federali dirette, non sussiste una base legale che permetta l'applicazione della Parte generale del Codice penale a tutte le infrazioni fiscali cantonali previste nella Legge tributaria.

L'applicazione della Parte generale del Codice penale è infatti limitata, come detto, ai delitti fiscali (art. 273), ma non alle contravvenzioni fiscali.

Per questioni di armonizzazione verticale si ritiene opportuno uniformare il diritto tributario cantonale a quanto già previsto nell'ambito delle imposte federali dirette, per effetto del rimando di cui l'art. 333 cpv. 1 CP.

A tal fine si rende necessaria unicamente una modifica della sistematica della Legge tributaria, segnatamente l'introduzione di un nuovo Titolo (terzo) nella Parte Ottava (Disposizioni penali) in cui figura l'attuale art. 273 LT.

Questa modifica renderà possibile l'applicazione della Parte generale del Codice penale svizzero a tutte le infrazioni penali fiscali previste dalla Legge tributaria (contravvenzioni e delitti fiscali), come già avviene a livello federale per la Legge federale sull'imposta federale diretta. Con questo adeguamento sarà possibile ad esempio rafforzare, in alcuni casi, i mezzi a disposizione per procedere all'incasso di tributi cantonali scoperti tramite l'istituto della confisca (art. 70 CP). In base al diritto attualmente in vigore, tale misura risulta infatti esclusivamente applicabile nell'ambito delle imposte federali dirette.

A titolo comparativo si segnala che questa soluzione, che comporta la modifica della sistematica della legge tributaria cantonale, si trova in alcuni Cantoni (GE, SO e VS). Altri Cantoni hanno invece previsto un rimando alle disposizioni generali del Codice penale svizzero nelle leggi penali cantonali (per esempio ZH).

2. Ripercussioni finanziarie

La modifica non comporta ripercussioni finanziarie o sul personale.

3. Entrata in vigore

Si propone l'entrata in vigore della presente modifica al 1° gennaio 2018.

III. DETERMINAZIONE DELLA SOSTANZA IMPONIBILE IN CASO DI NUOVE COSTRUZIONI O RISTRUTTURAZIONI, IL CUI VALORE NON È ANCORA STATO AGGIORNATO DALL'UFFICIO STIMA

1. Situazione attuale cantonale e scelte legislative

Con riferimento alla proposta per il nuovo art. 42 cpv. 1bis LT, rileviamo che nell'ambito della stima immobiliare non è attualmente regolato il periodo transitorio in cui il contribuente impiega mezzi propri (ad es. capitali di un conto bancario) o mezzi di terzi (ad es. crediti ipotecari) per finanziare la costruzione o la ristrutturazione di un immobile. Tra l'inizio della costruzione/ristrutturazione e l'entrata in vigore della nuova stima aggiornata, calcolata dal competente Ufficio cantonale di stima trascorre infatti un certo lasso di tempo durante il quale i mezzi finanziari investiti nella costruzione o riattazione non vengono più dichiarati dai contribuenti (non essendo più depositati su un conto bancario) e nemmeno viene preso in considerazione il controvalore dell'investimento nella stima ufficiale, in quanto non ancora aggiornata. Vengono invece dichiarati i debiti privati contratti.

Per prassi consolidata, da anni l'autorità fiscale cantonale impone a titolo di sostanza mobiliare il valore dell'opera degli artigiani e imprenditori, quale contropartita dei debiti privati dichiarati dal contribuente, considerando una percentuale dei mezzi finanziari investiti nella costruzione o riattazione di un immobile quale "numerario" (cosiddetta prassi dell'imposizione del controvalore dell'investimento).

In una recente sentenza del 24 marzo 2016³, la Camera di diritto tributario del Tribunale di appello (di seguito "CDT") ha stabilito che nell'assenza di norme legali che disciplinano il lasso di tempo che trascorre tra l'esecuzione dei lavori di edificazione o riattazione di un immobile e l'entrata in vigore della nuova stima aggiornata è ravvisabile una cosiddetta

³ Sentenza CDT del 24.03.2016, incarto 80.2014.290

lacuna impropria della norma positiva, ovvero una mancanza di una regola che sarebbe opportuno o persino necessario introdurre nella LT. Il Tribunale federale, con una recentissima sentenza del 13 settembre 2017, ha confermato la decisione della CDT (cfr. DTF n. 2C_422/2016 del 13.09.2017 consid. 6.4.).

Per garantire la necessaria certezza del diritto si ritiene pertanto necessario codificare tale prassi attraverso l'introduzione di una base legale formale direttamente nella LT.

1.1 *Situazione in altri Cantoni*

Diversi Cantoni hanno previsto, nella propria legislazione tributaria, una normativa inerente i valori da considerare per l'imposta sulla sostanza nel periodo transitorio in cui un immobile è in costruzione e, al momento determinante per il calcolo della sostanza imponibile, la stima ufficiale in vigore non riflette ancora il valore dell'opera degli artigiani e degli imprenditori.

La soluzione scelta è spesso quella di aggiungere le spese sostenute dal contribuente (indipendentemente se finanziate con mezzi propri o tramite un finanziamento concesso da terzi) al valore di stima ufficiale. Diversi Cantoni non considerano tuttavia l'intero valore venale di questi investimenti, ma si limitano a prenderne in esame solo una determinata percentuale. I seguenti Cantoni, ad esempio, hanno considerato gli investimenti effettuati con le seguenti percentuali:

AI	GE	GL	LU*	NW
70%	100%	80%	33%/75%/100%	80%
Art. 42 cpv. 6 LT-AI	Art. 51 cpv. 1 e 2 LT-GE	Art. 38 cpv. 4 LT-GL	Art. 48 cpv. 3 LT-LU	Art. 50 cpv. 4 LT-NW

* Il 33% per gli investimenti agricoli / il 75% per gli investimenti in abitazione propria / il 100% per gli investimenti in abitazione locata a terzi.

Oltre ai Cantoni, qui riportati, che hanno codificato nella propria legge tributaria questa prassi, ve ne sono altri che pure applicano simili correzioni nell'ambito della determinazione della sostanza imponibile relativamente ad immobili in fase di costruzione o oggetto d'importanti lavori di miglioria, attraverso disposizioni contenute in decreti legislativi del Parlamento (vedi ad esempio il Canton Berna) oppure in ordinanze o direttive fiscali promulgate dal Consiglio di Stato (vedi ad esempio i Cantoni di Zurigo, San Gallo e Argovia).

1.2 *Proposta per una nuova normativa per il Canton Ticino*

- **Art 42 cpv. 1bis (nuovo)**

Per quanto attiene al nostro Cantone, ritenuto quanto già fatto da altri Cantoni e quanto stabilito dalla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello (cfr. CDT n. 80.2014.290 del 24.03.2016, consid. 3.3., p. 7) e dal Tribunale federale (cfr. DTF n. 2C_422/2016 del 13.09.2017 consid. 6.4.), si ritiene giustificato considerare i mezzi (del contribuente o ricevuti da terzi) investiti in una costruzione, un ampliamento o in una ristrutturazione avente carattere di miglioria, che saranno oggetto di nuova stima ma che non sono ancora stati considerati nel valore di stima ufficiale in vigore al momento determinante per il calcolo dell'imponibile, nella misura del 70% degli investimenti effettuati dal contribuente (nuovo art. 42 cpv. 1bis LT).

- **Art 86 cpv. 1 terza frase (nuova)**

Per prassi, il capitale imponibile degli investimenti collettivi di capitale corrisponde alla loro sostanza immobiliare netta, calcolata in base alle disposizioni per le persone fisiche. Si ritiene pertanto sensato introdurre, anche in questo disposto, un'aggiunta relativa alla considerazione del valore per gli immobili in costruzione.

- **Art. 158 cpv. 1 seconda frase (nuova)**

Anche in questo caso si ritiene necessaria un'aggiunta per considerare il valore degli immobili in costruzione, non riflesso nel valore di stima in vigore, per la determinazione della sostanza imponibile per l'imposta di successione o donazione.

2. Ripercussioni finanziarie

L'emendamento proposto non comporta alcuna conseguenza in termini di gettito in quanto non fa altro che consolidare – nella legge – un metodo già applicato nella prassi.

3. Entrata in vigore

Si ritiene opportuna un'entrata in vigore di questa modifica al 1° gennaio 2018.

IV. MODIFICA DELLA PERENZIONE DEL DIRITTO DI AVVIARE UNA PROCEDURA DI RECUPERO D'IMPOSTA IN AMBITO IMMOBILIARE

1. Situazione attuale e motivo della modifica

La perenzione del diritto di avviare la procedura di recupero d'imposta è attualmente regolata all'art. 237 LT. La normativa disciplina tre tipi di "perenzione relativa", ossia:

- a) per gli utili immobiliari, 10 anni dalla fine dell'anno in cui è avvenuta l'iscrizione a registro fondiario, rispettivamente la conclusione del negozio giuridico;
- b) per le imposte di successione e donazione, 10 anni dalla fine dell'anno in cui ebbe luogo l'apertura della successione o l'esecuzione della liberalità;
- c) per le "altre imposte", 10 anni dalla fine del periodo fiscale.

L'attuale normativa prevede conseguentemente anche tre tipi di "perenzione assoluta", ossia:

- a) per gli utili immobiliari, 15 anni dalla fine dell'anno in cui è avvenuta l'iscrizione a registro fondiario, rispettivamente la conclusione del negozio giuridico;
- b) per le imposte di successione e donazione, 15 anni dalla fine dell'anno in cui ebbe luogo l'apertura della successione o l'esecuzione della liberalità;
- c) per le "altre imposte", 15 anni dalla fine del periodo fiscale al quale si riferisce.

Come già evidenziato nel Messaggio n. 7219 in relazione alla prescrizione del diritto di tassare, anche per perenzione del diritto di avviare la procedura di recupero d'imposta l'attuale art. 237 cpv. 1 e 3 presentano una distinzione nel calcolo della perenzione, tra l'imposta sugli utili immobiliari e le "altre imposte".

Per adeguare la perenzione del diritto di avviare la procedura di recupero d'imposta alle norme della prescrizione già modificate con il Messaggio n. 7219, lo scrivente ritiene

necessario allineare i termini di perenzione del diritto di avviare la procedura di recupero d'imposta per l'imposizione sugli utili immobiliari della LT con i termini valevoli per le altre imposte menzionate.

Per quanto attiene, per contro, alla perenzione del diritto di avviare la procedura di recupero d'imposta nell'ambito delle imposte di successione e donazione, come per le norme sulla prescrizione del diritto di tassare, lo scrivente non ritiene opportuno modificare tali termini.

2. Ripercussioni finanziarie

La modifica non comporta ripercussioni finanziarie o sul personale.

3. Entrata in vigore

Si propone l'entrata in vigore della presente modifica al 1° gennaio 2018.

V. ADEGUAMENTO ALLA LEGGE FEDERALE SULL'APPROVVIGIONAMENTO DEL PAESE

1. Situazione attuale e motivo della modifica

La Confederazione e i Cantoni concedono attualmente, ai depositari delle scorte obbligatorie, determinate facilitazioni fiscali, affinché lo scopo delle scorte obbligatorie non venga messo a rischio dagli oneri finanziari. Per i beni subordinati al regime delle scorte obbligatorie, l'imposizione fiscale diretta consente rettifiche di valore valide ai fini fiscali⁴. A mente del legislatore federale, questa regolamentazione si è dimostrata valida e va mantenuta con lo stesso tenore. La normativa relativa a queste facilitazioni fiscali, a suo tempo contenuta nell'Ordinanza del 6 luglio 1983 sui principi generali della costituzione di scorte (art. 7a), è stata ora codificata nella legge in senso formale, all'art. 22 della Legge federale sull'approvvigionamento economico del Paese del 17 giugno 2016 (LAP; RS 531). Questo in ossequio al principio costituzionale secondo cui il regime fiscale, in particolare la cerchia dei contribuenti, l'imponibile e il suo calcolo deve, nelle linee essenziali, essere disciplinato nella legge medesima (art. 127 cpv. 1 Cost Fed). La normativa federale indica inoltre che, anche per le imposte cantonali, sono ammesse le stesse rettifiche di valore ammesse per l'imposta federale diretta. I Cantoni non hanno margine di manovra per questa misura e sono pertanto obbligati ad applicare la normativa federale anche per il calcolo del dovuto d'imposta cantonale. Per questo motivo si è optato per l'introduzione nella LT, all'art. 28 cpv. 3 e 72 cpv. 3 di un rinvio diretto alla normativa federale (art. 22 LAP).

Con il medesimo progetto, concernente la revisione totale della legge federale sull'approvvigionamento economico del Paese, sono state apportate ulteriori modifiche alla Legge federale sull'imposta federale diretta e alla Legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni, di natura completamente differente al paragrafo precedente.

⁴ Cfr. a questo proposito, per l'imposta federale diretta, l'Ordinanza del 6 luglio 1983 sui principi generali della costituzione di scorte (RS n. 531.211, nel frattempo abrogata) e la circolare dell'AFC n. 2 del 20 aprile 1982 con relativo promemoria allegato (pure abrogata nel frattempo) e, per l'imposta cantonale, la Circolare n. 26 del 22 giugno 2006 della Conferenza fiscale svizzera delle imposte.

Con due mozioni (94.3270 e 94.3258) dello stesso tenore, relative all'«Imposizione dei marittimi della flotta d'alto mare» il Consigliere degli Stati Gian-Reto Plattner e il Consigliere Nazionale Helmut Hubacher avevano chiesto al Consiglio federale, già nel lontano 1994, di rinunciare all'imposizione di marittimi stranieri a bordo di navi d'alto mare battenti bandiera svizzera, rivedendo le proposte di modifica degli articoli 5 capoverso 1 lettera f e 97 LIFD, nonché degli articoli 4 capoverso 2 lettera f e 35 capoverso 1 lettera h LAID. La richiesta era motivata dal fatto che i nuovi oneri fiscali introdotti con le previste modifiche di legge avrebbero, a loro dire, messo in pericolo la continuità della flotta svizzera di navi di alto mare. Il Consiglio federale si era dichiarato disposto ad approvare le due mozioni, accolte anche senza discussioni dalle due Camere federali, ma ha comunque introdotto i nuovi articoli di legge, rinviando la revisione degli stessi per integrarla in un futuro progetto di legge federale più ampio.

Nel frattempo, l'Amministrazione federale delle contribuzioni, con lettera del 5 dicembre 1994, aveva invitato le autorità fiscali cantonali a non tassare alla fonte i marittimi stranieri in attesa della modifica di legge. Da allora tutti i Cantoni vi si sono attenuti, anche il Canton Ticino.

Il disegno di legge federale consente ora di rimediare a questa situazione, giuridicamente insoddisfacente, modificando le contestate disposizioni con formulazioni equivalenti più idonee alla specifica fattispecie.

Le disposizioni federali non conferiscono ai Cantoni alcun margine di manovra. Il Cantone è dunque obbligato a riprendere alla pari il testo delle disposizioni federali vincolanti.

2. Ripercussioni finanziarie

La modifica non comporta ripercussioni finanziarie.

3. Entrata in vigore

Le disposizioni federali vincolanti sono entrate in vigore il 1° giugno 2017. Si propone pertanto l'entrata in vigore a livello cantonale al 1° gennaio 2018.

VI. ADEGUAMENTO ALLA LEGGE FEDERALE SULLA FORMAZIONE CONTINUA

1. Situazione attuale e motivo della modifica

La legge federale sulla formazione continua ha modificato la terminologia in relazione a quelle che erano chiamate sinora le spese "di perfezionamento" professionali.

Con l'entrata in vigore al 1.gennaio 2017 di questa legge federale, la terminologia di LIFD e LAID in questo contesto è stata cambiata da spese "di perfezionamento" professionali in spese "di formazione continua" professionali.

Essendo la modifica terminologica vincolante anche per le imposte dirette cantonali, si provvede in questa sede ad allineare la terminologia della Legge tributaria a quella delle due leggi federali LIFD e LAID.

2. Ripercussioni finanziarie

La modifica non comporta ripercussioni finanziarie.

3. Entrata in vigore

Le disposizioni federali vincolanti sono entrate in vigore il 1. gennaio 2017. Si propone pertanto l'entrata in vigore a livello cantonale al 1° gennaio 2018.

B. Abrogazione della legislazione cantonale in merito alla “riserve di crisi al beneficio di sgravi fiscali”

1. Situazione attuale e motivo della modifica

La Legge federale del 20 dicembre 1985 sulla costituzione di riserve di crisi beneficianti di sgravi fiscali (RS 823.33; LCRC) come pure la relativa Ordinanza del 9 agosto 1988 sulla costituzione di riserve di crisi beneficianti di sgravi fiscali (RS 823.331; OCRC) sono entrate in vigore il 1° ottobre 1988.

Le riserve di crisi beneficianti di sgravi fiscali erano pensate come uno strumento politico-congiunturale di carattere facoltativo, a disposizione delle imprese del settore privato che operavano secondo una strategia anticiclica. Esse venivano costituite in periodi di ripresa congiunturale, per essere utilizzate durante le fasi di contrazione, allo scopo di realizzare investimenti e contribuire al promovimento di un'occupazione stabile o a migliorare, a lungo termine, la competitività.

Le imprese che depositavano presso la Confederazione, o una banca, una parte dei loro utili su un conto bloccato, che comunque fruttava interessi, avevano la possibilità di dedurre i loro versamenti dal reddito netto imponibile all'atto della costituzione delle riserve. La successiva liberazione delle riserve di crisi non veniva per contro rilevata nel conto economico, a condizione che l'impresa interessata potesse dimostrare che l'importo corrispondente era stato impiegato nell'attuazione di provvedimenti volti a procurare lavoro. Diversamente, le riserve di crisi sarebbero state soggette ad una tassazione separata, applicata a posteriori.

La legge federale del 20 dicembre 1985 sulla costituzione di riserve di crisi beneficianti di sgravi fiscali (in seguito “LCRC”; RS 823.33) prevedeva la liberazione di queste riserve se l'occupazione era minacciata oppure se difficoltà d'occupazione si fossero già manifestate. Il Dipartimento federale dell'economia, oggi Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (in seguito “DEFER”), era competente per decidere quando procedere alla liberazione generale delle riserve, previa consultazione dei Cantoni e delle associazioni mantello dell'economia.

A metà novembre 2008, alla luce dell'andamento recessivo dell'economia mondiale, il Consiglio federale decise di attuare un primo pacchetto di misure a sostegno dell'economia, tra cui l'ultima liberazione generale delle riserve di crisi a partire dal 1° gennaio 2009.

Nell'ambito della riforma dell'imposizione delle imprese la LCRC venne *abrogata con effetto il 1° luglio 2008*, con l'entrata in vigore della disposizione transitoria di cui all'art. 26a della Legge federale sul miglioramento delle condizioni quadro fiscali per le attività e gli investimenti imprenditoriali del 23 marzo 2007 (Legge sulla riforma II dell'imposizione delle imprese). Lo scioglimento delle riserve esistenti avvenne mediante un'ultima liberazione generale, nel quadro di un'ordinanza emanata dal DEFER. Perciò, a differenza di quanto avvenne con le liberazioni generali precedenti, in questa occasione, trattandosi di un'ultima liberazione, l'importo delle riserve fu svincolato per intero.

L'Ordinanza concernente l'ultima liberazione generale delle riserve di crisi del 12 dicembre 2008 (RS 823.331.2), prevedeva che l'ultima liberazione delle riserve di crisi fosse destinata a provvedimenti adottati e conclusi *fra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2010*

al più tardi. La prova dell'utilizzazione regolare, doveva essere fornita alla Segreteria di Stato dell'economia (SECO) *al più tardi entro il 31 dicembre 2011*.

Il Consiglio federale, visto l'art. 26a cpv. 3 della Legge federale del 20 dicembre 1985 sulla costituzione di riserve di crisi beneficianti di sgravi fiscali (RS 823.33), spirati i termini per lo scioglimento delle riserve di crisi ha pertanto ordinato l'abrogazione di tutte le leggi e le ordinanze federali sulla costituzione di riserve di crisi, *con effetto dal 1° gennaio 2016*, per mezzo dell'Ordinanza sull'abrogazione di atti normativi concernenti le riserve di crisi del 4 dicembre 2015.

Per questo motivo, considerato che il termine per far valere lo scioglimento delle riserve di crisi è ampiamente spirato e che la Confederazione ha già provveduto ad abrogare tutte le leggi ed ordinanze federali in essere concernenti questo specifico tema, si propone l'abrogazione anche della legislazione cantonale, ossia della Legge sulla costituzione di riserve di crisi al beneficio di sgravi fiscali del 19 settembre 1988 (RL 10.2.2.2.1; BU 1988, 309) e del relativo Decreto legislativo concernente l'esenzione delle riserve di crisi dell'economia privata dalle imposte cantonali e comunali del 15 aprile 1952 (RL 10.2.2.2; BU 1952, 67).

2. Ripercussioni finanziarie

L'abrogazione non comporta ripercussioni finanziarie.

3. Entrata in vigore

Si propone l'entrata in vigore di questa abrogazione al 1° gennaio 2018.

C. Modifica della Legge per il riparto in sede comunale dell'imposta delle aziende idroelettriche, delle aziende del gas e dell'acqua potabile, delle imprese ferroviarie, tramvie e funicolari e delle aziende municipalizzate del 13 novembre 1957

1. Situazione attuale e motivo della modifica

La Legge per il riparto in sede comunale dell'imposta delle aziende idroelettriche, delle aziende del gas e dell'acqua potabile, delle imprese ferroviarie, tramvie e funicolari e delle aziende municipalizzate del 13 novembre 1957 (in seguito Legge per il riparto in sede comunale dell'imposta delle aziende idroelettriche) prevede che l'imposta cantonale sulla sostanza e sul reddito di tali aziende sia ripartita e attribuita ai Comuni interessati in base alle norme di riparto sancite dalla citata Legge.

Queste norme prevedono un calcolo di riparto a favore di determinati Comuni dell'imposta cantonale sulla sostanza e sul reddito di tali aziende, applicando in deduzione dei parametri di natura fiscale (precipuo al Comune di sede) e di natura demografica (una somma calcolata sul numero della popolazione residente). L'imposta residuante è poi assegnata per un terzo in ragione della stima ufficiale, per un ulteriore terzo in base a determinati parametri misurati sui corsi d'acqua che confinano con i Comuni interessati e per l'ultimo terzo in funzione di indici finanziari inversi.

A fronte delle aggregazioni di alcune zone di montagna, il numero dei Comuni che possono beneficiare di questo tipo di riparto è diminuito notevolmente e con questo anche i contributi che i Comuni che si sono aggregati ricevono sulla base dell'attuale Legge per il riparto in sede comunale dell'imposta delle aziende idroelettriche. A seguito di questo problema, in data 16 dicembre 2013, il Gran Consiglio ticinese ha stabilito, mediante Decreto legislativo, che l'aggregazione dei Comuni di Gresso, Isorno, Mosogno, Onsernone e Vergeletto, divenuta effettiva il 10 aprile 2016 con l'entrata in funzione dei nuovi poteri comunali, divenisse effettiva anche sul piano della Legge per il riparto in sede comunale dell'imposta delle aziende idroelettriche, solo dopo 5 anni, in attesa di una revisione completa dei parametri alla base del riparto sanciti dalla relativa Legge per il riparto in sede comunale dell'imposta delle aziende idroelettriche. Nel citato Decreto, il legislatore cantonale stabiliva infatti un impegno, la cui esecuzione era delegata al Consiglio di Stato, affinché venisse mantenuto invariato, per i primi 5 anni dall'aggregazione, il calcolo del riparto dell'imposta delle Officine idroelettriche della Maggia SA (OFIMA). La decisione del Gran Consiglio vedeva come oggetto la sola OFIMA, in quanto unica azienda idroelettrica implicata nel riparto dei Comuni toccati dalla menzionata aggregazione.

Oggetto del presente Messaggio sono unicamente le aggregazioni il cui nuovo Comune è entrato in funzione dopo il 1.1.2016. Oltre alla già menzionata aggregazione dei Comuni di Gresso, Isorno, Mosogno, Onsernone e Vergeletto divenuta effettiva il 10 aprile 2016 sono toccate al momento le aggregazioni dei Comuni di Faido e Sobrio (anch'essa effettiva dal 10 aprile 2016) e l'aggregazione della Città di Bellinzona (ossia dei precedenti Comuni di Bellinzona, Camorino, Claro, Giubiasco, Gnosca, Gorduno, Gudo, Moleno, Monte Carasso, Pianezzo, Preonzo, Sant'Antonino e Sementina) divenuta effettiva il 2 aprile 2017.

La soluzione ideale, intravista anche dal legislatore cantonale in occasione del citato Decreto legislativo, di rivedere interamente i parametri di riparto nella menzionata Legge

per il riparto in sede comunale dell'imposta delle aziende idroelettriche appare ad oggi sensata solo a conclusione di tutte le fasi previste dal piano cantonale delle aggregazioni.

Sino ad allora, la soluzione più idonea appare per contro quella di introdurre una normativa transitoria affinché il riparto in sede comunale dell'imposta delle aziende idroelettriche, delle aziende del gas e dell'acqua potabile, delle imprese ferroviarie, tramvie e funicolari e delle aziende municipalizzate avvenga a partire dal periodo fiscale 2017 (compreso), ossia a partire dal periodo fiscale in cui le aggregazioni di Onsernone e Faido divengono effettive anche da un profilo fiscale e sino alla revisione totale della menzionata Legge per il riparto in sede comunale dell'imposta delle aziende idroelettriche, secondo i parametri indicati in detta Legge applicabili fino al 31.12.2015, ossia senza tenere conto delle aggregazioni comunali avvenute dal 1.1.2016 in poi.

Dottrina e giurisprudenza sono concordi nel ritenere che la retroattività delle leggi amministrative, in particolare di quelle fiscali, collegata ai principi di prevedibilità della certezza del diritto, non può essere totalmente esclusa. Essi la ammettono quando cumulativamente sono adempiute determinate condizioni (A. Scolari, Diritto amministrativo, Parte generale, N. 276 a pag. 106 e rif.):

- La retroattività è espressamente voluta dal legislatore;
- È ragionevolmente limitata nel tempo;
- È giustificata da motivi pertinenti d'interesse pubblico;
- Non comporta disparità di trattamento inammissibili, ad es. a detrimento di coloro che, in base alla disciplina vigente, abbiano preso disposizioni irrevocabili;
- Non porta pregiudizio ai diritti acquisiti riconosciuti dallo Stato.

Nella fattispecie si ritiene che le condizioni sopra menzionate siano adempiute in quanto:

- la modifica verrebbe varata dal legislativo cantonale;
- il limite temporale è di un anno;
- è giustificata da motivi di interesse pubblico in quanto permetterebbe di mantenere invariata la ripartizione originaria dell'imposta, così come voluta dal legislatore. Il risultato della ripartizione modificato dalle avvenute aggregazioni, non rispecchia infatti più il volere originario del legislatore stesso;
- le dichiarazioni fiscali per il periodo fiscale 2017 verranno inoltrate, salvo eccezioni, a partire dal mese di aprile del 2018. Il riparto del periodo fiscale 2017 potrà essere calcolato pertanto solo in un prossimo futuro. Non è pertanto possibile che collettività pubbliche abbiano allestito i propri conti finanziari e preventivi sulla base di dati che non sono ancora a disposizione.

2. Ripercussioni finanziarie

La modifica produrrà una diversa attribuzione delle quote parti comunali all'imposta delle aziende idroelettriche, delle aziende del gas e dell'acqua potabile, delle imprese ferroviarie, tramvie e funicolari e delle aziende municipalizzate, da considerarsi nel suo complesso neutra.

3. Entrata in vigore

Per i motivi sopra esposti si propone l'entrata in vigore della presente modifica retroattivamente al 1° gennaio 2017.

CONCLUSIONI

Con queste considerazioni, si chiede al Gran Consiglio di approvare l'allegato disegno di modifica di legge.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, Manuele Bertoli

Il Cancelliere, Arnoldo Coduri

Disegno di

LEGGE

tributaria del 21 giugno 1994; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 4 ottobre 2017 n. 7436 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

I.

La legge tributaria del 21 giugno 1994 è così modificata:

Art. 4 cpv. 1 lett. f

- f) ricevono un salario o altre remunerazioni da un datore di lavoro con sede o stabilimento d'impresa nel Cantone a motivo della loro attività nel traffico internazionale a bordo di navi o battelli, di un aeromobile o di un veicolo da trasporto stradale; fa eccezione l'imposizione dei marittimi per il lavoro a bordo di una nave d'alto mare.

Art. 16 cpv. 3

³Le spese di formazione e formazione continua professionali sostenute dal datore di lavoro, comprese le spese di riqualificazione, non costituiscono in nessun caso vantaggi valutabili in denaro ai sensi del capoverso 1.

Art. 26 cpv. 2 lett. e

- e) le spese di formazione e formazione continua professionali del personale, comprese le spese di riqualificazione.

Art. 28 cpv. 3 (nuovo)

³Per la costituzione e lo scioglimento di scorte obbligatorie si applica per analogia l'art. 22 della legge federale sull'approvvigionamento economico del Paese (LAP).

Art. 32 cpv. 1 lett. n

- n) le spese di formazione e formazione continua professionali, comprese le spese di riqualificazione, fino a concorrenza di una somma globale di 10'000 franchi, purché il contribuente:
- abbia conseguito un diploma del livello secondario II conformemente al sistema educativo svizzero riconosciuto, oppure
 - abbia compiuto i 20 anni e non si tratti di costi di formazione sostenuti fino al conseguimento di un primo diploma del livello secondario II.

Art. 42 cpv. 1bis (nuovo)

^{1bis}In deroga al capoverso 1, per gli immobili in costruzione, in fase di ampliamento o ristrutturazione avente carattere di miglioria, il cui valore non è ancora riflesso nella stima, viene aggiunto al valore di stima ufficiale secondo il capoverso 1 un supplemento pari al 70% delle relative spese di costruzione, di ampliamento o ristrutturazione sopportate dal contribuente sino al momento determinante per l'imposizione e indipendentemente se finanziate con mezzi propri o con mezzi di terzi.

Art. 68 cpv. 1 lett. e

e) le spese di formazione e formazione continua professionali del personale, comprese le spese di riqualificazione.

Art. 72 cpv. 3 (nuovo)

³Per la costituzione e lo scioglimento di scorte obbligatorie si applica per analogia l'art. 22 della legge federale sull'approvvigionamento economico del Paese.

Art. 74a (nuovo)

**Utali di persone
giuridiche con
scopi ideali**

Gli utili delle persone giuridiche che perseguono scopi ideali non sono imponibili se non superano i 20'000 franchi e sono esclusivamente e irrevocabilmente destinati a tali scopi.

Art. 86 cpv. 1

¹Il capitale imponibile degli investimenti collettivi di capitale corrisponde alla loro sostanza immobiliare netta. Gli immobili e i loro accessori sono valutati per il valore di stima ufficiale. Agli immobili in costruzione, in fase di ampliamento o di ristrutturazione avente carattere di miglioria, il cui valore non è ancora riflesso nella stima, viene aggiunto al valore di stima ufficiale un supplemento pari al 70% delle spese di costruzione, di ampliamento o ristrutturazione sopportate dal contribuente sino al momento determinante per l'imposizione e indipendentemente se finanziate con mezzi propri o con mezzi di terzi.

Art. 120

Le persone, domiciliate all'estero, che lavorano nel traffico internazionale a bordo di una nave o di un battello, di un aeromobile o di un veicolo di trasporto stradale e che ricevono un salario o altre remunerazioni da un datore di lavoro avente sede o stabilimento d'impresa nel Cantone, devono l'imposta su tali prestazioni conformemente agli articoli 104 – 111; fa eccezione l'imposizione dei marittimi per il lavoro a bordo di una nave d'alto mare.

Art. 158 cpv. 1

¹Gli immobili e i loro accessori sono imposti al valore di stima ufficiale. Agli immobili in costruzione, in fase di ampliamento o di ristrutturazione avente carattere di miglioria, il cui valore non è ancora riflesso nella stima, viene aggiunto al valore di stima ufficiale un supplemento pari al 70% delle spese di costruzione, di ampliamento o ristrutturazione sopportate dal donante o dal defunto sino al momento determinante per l'imposizione e indipendentemente se finanziate con mezzi propri o con mezzi di terzi.

Art. 237 cpv. 1, 3

¹Il diritto di avviare la procedura di recupero d'imposta decade dopo 10 anni dalla fine del periodo fiscale o dalla fine dell'anno in cui ebbe luogo l'apertura della successione o l'esecuzione della liberalità.

³Il diritto di procedere al recupero d'imposta decade dopo 15 anni dalla fine del periodo fiscale al quale si riferisce o dalla fine dell'anno in cui ebbe luogo l'apertura della successione o l'esecuzione della liberalità.

Titolo prima dell'art. 273

TITOLO III (nuovo)

Applicazione delle disposizioni generali del Codice penale svizzero

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore il 1° gennaio 2018.

Disegno di

LEGGE

sulla costituzione di riserve di crisi al beneficio di sgravi fiscali del 19 settembre 1988; abrogazione

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 4 ottobre 2017 n. 7436 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Articolo 1

La legge sulla costituzione di riserve di crisi al beneficio di sgravi fiscali del 19 settembre 1988 è abrogata.

Articolo 2

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum la presente abrogazione di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore il 1° gennaio 2018.

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente l'esenzione delle riserve di crisi dell'economia privata dalle imposte cantonali e comunali del 15 aprile 1952; abrogazione

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 4 ottobre 2017 n. 7436 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Articolo 1

Il decreto legislativo concernente l'esenzione delle riserve di crisi dell'economia privata dalle imposte cantonali e comunali del 15 aprile 1952 è abrogato.

Articolo 2

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum la presente abrogazione di decreto legislativo è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore il 1° gennaio 2018.

Disegno di

LEGGE

per il riparto in sede comunale dell'imposta delle aziende idroelettriche, delle aziende del gas e dell'acqua potabile, delle imprese ferroviarie, tramvie e funicolari e delle aziende municipalizzate del 13 novembre 1957; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 4 ottobre 2017 n. 7436 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

I.

La legge per il riparto in sede comunale dell'imposta delle aziende idroelettriche, delle aziende del gas e dell'acqua potabile, delle imprese ferroviarie, tramvie e funicolari e delle aziende municipalizzate del 13 novembre 1957 è così modificata:

Art. 22a (nuovo)

Disposizione transitoria per le aggregazioni

A partire dal periodo fiscale 2017 e sino alla revisione degli elementi di riparto della presente Legge, il calcolo del riparto in sede comunale dell'imposta delle aziende idroelettriche, delle aziende del gas e dell'acqua potabile, delle imprese ferroviarie, tramvie e funicolari e delle aziende municipalizzate viene effettuato senza tenere conto delle aggregazioni ai sensi della legge sulle aggregazioni e separazioni dei Comuni del 16 dicembre 2003, avvenute dopo il 1° gennaio 2016.

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore retroattivamente al 1° gennaio 2017.